



# CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.12**

### OGGETTO:

**Approvazione convenzione tra il Comune di Santena e il Comune di Pralormo per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell' art. 23 ccnl comparto funzioni locali triennio 2019/2021 e autorizzazione all'espletamento di incarico ai sensi dell'art.1, c.557 l.311/2004.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
1.	GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2.	ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3.	BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4.	PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5.	TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6.	MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:		6
	Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione convenzione tra il Comune di Santena e il Comune di Pralormo per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell' art. 23 ccnl comparto funzioni locali triennio 2019/2021 e autorizzazione all'espletamento di incarico ai sensi dell'art.1, c.557 l.311/2004.**

**RICHIAMATO** l'art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000 a mente del quale: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari".

**RICHIAMATO** l'art. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 che prevede: Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”.

**CONDIVISO** il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui “la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione.

**VISTE** la deliberazione n.109/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise e la deliberazione n.149/2023/PAR della Corte dei Conti sezione di controllo per la Puglia secondo le quali la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

“scavalco condiviso” (rectius ex art.14 del CCNL del 22/01/2004) e del c.d. “scavalco d’eccezione” (rectius ex art. 1 c. 557 L. 311/04).

**RILEVATO** che con la citata pronuncia la Corte ha ritenuto come, anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22/01/2004, il Comune possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d’obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza.

**CONSIDERATO** che il Comune di Pralormo con nota prot. n. 781 del 16/01/2024 per far fronte alle attuali carenze di personale che attengono all’Area Servizi Amministrativi ha richiesto la disponibilità a stipulare una convenzione ex art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021 per l’utilizzo congiunto e a tempo parziale del dipendente Nicholas Padalino sino al 31/08/2024, per n. 8 ore settimanali, nonché l’autorizzazione per l’utilizzo ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, per n. 4 ore settimanali sino al 31/08/2024.

**PRESO ATTO** che il dipendente Nicholas Padalino, in organico presso il Comune di Santena, in servizio a tempo indeterminato appartenente all’Area Istruttori è munito della professionalità richiesta dal Comune di Pralormo;

**RITENUTO** opportuno, in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell’ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, di accogliere la richiesta del Comune di Pralormo di utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Santena Nicholas Padalino, per un impiego di n. 12 (dodici) ore settimanali, di cui 8 (otto) sulla scorta di accordo convenzionale ex art 23 CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021 e 4 (quattro) ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004 fino al 31/08/2024 previo consenso del dipendente;

**VISTO** lo schema di accordo ex art 23 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali per l’utilizzo congiunto e a tempo parziale di personale dipendente, allegato e parte integrante della presente deliberazione, che disciplina la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altro aspetto funzionale alla disciplina del corretto utilizzo del personale interessato e ritenuto meritevole di approvazione;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**EVIDENZIATO** che per l'espletamento delle prestazioni professionali rese ai sensi dell'art.1, c.557 L.311/2004 il comune di Pralormo provvederà direttamente alla liquidazione mensile delle somme dovute al suddetto dipendente;

**PRESO ATTO**, inoltre, che l'attività lavorativa in oggetto, verrà svolta dalla dipendente presso il Comune di Pralormo senza incidere negativamente sulla qualità della prestazione lavorativa svolta presso l'Ente di appartenenza;

**DATO ATTO**, altresì, che la prestazione dell'attività lavorativa oltre l'orario contrattuale dovuto al Comune di Santena dovrà essere svolta nei limiti fissati dal D.lgs. 08/04/2003 n. 66 così come integrato e modificato dal D.lgs. 19/07/2004 n. 213 e non superare il limite massimo di 12 ore settimanali;

**VISTI:**

- il D.lgs. 267/00;
- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. 213/2004;
- il vigente CCNL;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile de servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile de servizio Finanziario ai sensi dell'articolo, 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

**DELIBERA**

1. **DI ACCOGLIERE**, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la richiesta del Comune di Pralormo, ns. prot. n. 781 del 16/01/2024, di stipulare una convenzione ex art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021 per l'utilizzo



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

congiunto e a tempo parziale del dipendente Nicholas Padalino sino al 31/08/2024, per n. 8 ore settimanali, nonché l'autorizzazione per l'utilizzo ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, per n. 4 ore settimanali sino al 31/08/2024, -al fine di far fronte alle attuali carenze di personale che attengono all'Area Servizi Amministrativi del Comune di Pralormo;

2. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione ex art 23 C.C.N.L. Funzioni Locali Triennio 2019/2021 per l'utilizzo congiunto e a tempo parziale del dipendente Nicholas Padalino tra i Comuni di Santena e Pralormo per n. 8 (otto) settimanali sino al 31/08/2024, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. **DI AUTORIZZARE** l'utilizzo al di fuori dell'orario d'obbligo, ex art. 1, comma 557, l. n. 311/2004, per n. 4 ore settimanali sino al 31/08/2024 del dipendente Nicholas Padalino presso il Comune di Pralormo;

4. **DI DARE ATTO** che il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altro aspetto funzionale alla disciplina del corretto utilizzo del personale interessato sono disciplinati dallo schema di convenzione di cui al punto 2 del presente dispositivo;

5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'area 3- Servizi tecnici, incaricato di E.Q. arch. Marcello Dimonte alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale in nome e per conto di questo Ente;

6. **DI PRECISARE** che l'incarico non dovrà pregiudicare il corretto e regolare svolgimento dell'attività del Comune di Santena, comprese le eventuali situazioni di emergenza che si dovessero verificare, e nel rispetto della normativa vigente.

7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Pralormo e al Dipendente interessato.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

#### IL SINDACO

**Firmato digitalmente**

F.to: GHIO Roberto

#### IL SEGRETARIO GENERALE

**Firmato digitalmente**

F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.